

## **CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO/FORNITURA DI GRUPPO ANTONINI S.P.A./ACCORDO QUADRO**

### **A) DEFINIZIONI**

**“Committente”**: “Gruppo Antonini s.p.a.” e/o “GA”

**“Appaltatore” e/o “Fornitore”, qui di seguito anche solo “Appaltatore”**: la persona fisica o giuridica incaricata da GA di eseguire un'attività/lavorazione/fornitura, indicata nell'ordine emesso da GA.

**“Parti”**: “Committente” e “Appaltatore e/o Fornitore”.

**“Contratto e/o Ordine”**: l'ordine emesso da GA all'Appaltatore per l'esecuzione di un'attività e/o lavorazione e/o fornitura nell'interesse di GA, che è regolato dalle presenti Condizioni Generali così come integrate e/o derogate dalle condizioni particolari indicate nell'Ordine.

**“Attività/Lavorazioni/Forniture”, qui di seguito anche solo “Attività”**: le attività, lavorazioni e/o forniture oggetto dell'Ordine che devono essere eseguite dall'Appaltatore a perfetta regola d'arte e nel rigoroso rispetto dei Termini.

**“Cliente Finale”**: il cliente di GA che ha commissionato a quest'ultima la realizzazione di Attività al cui interno sono ricomprese le attività e forniture oggetto del Contratto/Ordine. Laddove le Attività siano richieste dal Committente nel proprio esclusivo interesse, il Cliente Finale sarà coincidente con la stessa GA.

**“Progetto di GA”**: la rappresentazione grafica di quanto deve essere eseguito dall'Appaltatore. Il Progetto di GA è e rimane di proprietà e nella titolarità di GA (anche se di proprietà del Cliente Finale e da quest'ultimo fornito a GA per l'esecuzione delle attività/forniture a quest'ultima affidate dal Cliente Finale).

**“Progetto Realizzato dall'Appaltatore e/o Fornitore”**: l'oggetto delle Attività appaltate da GA all'Appaltatore, consistente nella realizzazione di una progettazione i cui risultati saranno di proprietà di GA che sarà libera di disporre e cederli a terzi.

**“Prezzo/Corrispettivo”**: il prezzo/corrispettivo (a corpo o a misura), condiviso ed accettato dalle Parti, delle Attività, come indicato nell'Ordine/Contratto.

**“Termine/i”**: tutti i termini (date) previsti nel Contratto/Ordine per l'esecuzione (anche parziale e/o a step), per la Consegna e per l'eventuale Installazione/Montaggio laddove prevista, delle Attività indicate nell'Ordine, inclusi i termini parziali e finale (“Data Finale”); tutti i Termini si considerano essenziali ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse di GA.

**“Documenti e/o Certificazioni”**: tutta la documentazione e certificazioni che devono essere emessi e consegnati dall'Appaltatore/Fornitore a GA, indicati nell'Ordine e/o comunque evidentemente e/o logicamente e/o d'uso dovuti per la natura e/o finalità delle Attività richieste da GA.

**“Specifiche Tecniche”**: tutti i documenti e specifiche tecniche allegate da GA all'Ordine/Contratto che devono essere utilizzate dall'Appaltatore per la corretta esecuzione delle Attività.

**“Consegna”**: la formale consegna a GA da parte dell'Appaltatore del risultato di tutte le Attività oggetto dell'Ordine, inclusi tutti i Documenti/Certificazioni e l'eventuale Installazione laddove prevista.

**“Consegna Parziale”**: laddove prevista e consentita nell'Ordine, la formale consegna a GA da parte dell'Appaltatore di una parte (step) del risultato delle Attività/oggetto dell'Ordine, che salvo diversa indicazione nell'ordine, sarà verificata e collaudata solo in sede di Consegna finale.

**“Installazione/Montaggio”**: laddove prevista, consiste nell'attività di messa in opera/montaggio come prevista nell'Ordine.

**“Collaudo Preliminare”**: laddove previsto nell'Ordine, attività di verifica preliminare, da parte di GA, della quantità di Attività consegnate, senza che dalla stessa derivi alcuna forma di accettazione da parte di GA, né relativamente alle quantità né tantomeno alle qualità.

**“Collaudo Finale”**: attività di verifica da parte di GA e del Cliente Finale delle Attività nonché dei Documenti/Certificazioni consegnate a GA dall'Appaltatore e consequenziale accettazione e/o evidenza di vizi, mancanze e/o difetti e/o non rispondenza all'Ordine da parte di GA e/o del Cliente Finale.

**“Cantiere”**: il sito di Pertusola di Lerici (SP) di GA, dove GA svolge sia attività industriale sia attività nautica, nonché il sito di Arcola (SP) dove GA svolge attività

industriale/metallmeccanica, nonché un eventuale altro sito indicato dal Committente nell'Ordine/Contratto, inclusi siti offshore ed all'estero.

**“Opera Finale”**: l'opera sulla quale sono state eseguite e/o sono stati inglobate/incorporate le Attività dell'Appaltatore che deve essere consegnata allo stesso Committente o, se previsto, al suo Cliente Finale.

**“Opera parzialmente già realizzata da GA”**: parte dell'Opera Finale già realizzata da GA e sulla quale dovranno essere realizzate dall'Appaltatore le Attività, previa verifica, da parte di quest'ultimo, che detta opera non presenti vizi e/o problemi tali da compromettere l'esecuzione delle attività di competenza dell'Appaltatore.

**“CGAF”**: le presenti Condizioni Generali di Appalto/Fornitura di Gruppo Antonini S.p.A. che regoleranno tutti i futuri Ordini/Contratti

**“Accordo Quadro”**: la validità delle presenti CGAF estesa a tutti i futuri Ordini/Contratti emessi da GA nei confronti dell'Appaltatore senza necessità, per ogni nuovo Ordine/Contratto, né di richiamarle né di allegarle né di farle nuovamente sottoscrivere per accettazione all'Appaltatore.

#### **1) Efficacia delle Definizioni**

Le Definizioni fanno parte integrante e sostanziale delle presenti CGAF. Le Definizioni potranno essere richiamate nel testo delle CGAF sia con le lettere iniziali maiuscole che minuscole, rimanendo inalterato il significato.

#### **2) Validità delle presenti CGAF per tutti i futuri Ordini/Contratti – Accordo Quadro**

Le presenti CGAF hanno valore tra le Parti di Accordo Quadro, con la conseguenza che le stesse, una volta sottoscritte dall'Appaltatore, disciplinano sia il primo Ordine/Contratto emesso da GA sia tutti i futuri Ordini/Contratti emessi da GA nei confronti dell'Appaltatore, senza necessità che vengano nuovamente sottoscritte e/o vengano richiamate e/o allegate ad ogni futuro ordine. Le presenti CGAF resteranno valide tra le Parti fino a che non interverrà una comunicazione di recesso da una delle due Parti, restando inteso che il recesso non avrà efficacia per gli Ordini/Contratti già emessi da GA prima della ricezione della comunicazione di recesso, che, malgrado il recesso, continueranno ad essere regolati dalle presenti CGAF. Nel caso in cui, durante la vigenza delle CGAF intervengano nuove normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro e aspetti ambientali, le stesse dovranno intendersi automaticamente applicabili ai rapporti tra le Parti, con obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi immediatamente alle stesse, fermo il diritto di GA di richiedere la sottoscrizione di nuove CGAF che riportino le specifiche integrazioni.

#### **3) Efficacia validità dell'Ordine/Contratto**

Una volta che le Parti avranno discusso i termini di ogni Ordine/Contratto (prezzo, date/Termini etc) GA invierà all'Appaltatore una proposta d'Ordine/Contratto, che potrà anche essere intitolata ordine, (qui di seguito la “Proposta d'Ordine/Contratto”), che si perfezionerà divenendo un Ordine/Contratto valido ed efficace tra le Parti, esclusivamente al momento della restituzione a GA da parte dell'Appaltatore della Proposta d'Ordine/Contratto debitamente sottoscritto in ogni sua pagina (“Accettazione”). Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di invio da parte di GA della Proposta d'Ordine/Contratto senza che sia pervenuta a GA l'Accettazione, la Proposta d'Ordine/Contratto decadrà automaticamente e perderà ogni efficacia.

L'Accettazione dovrà pervenire a GA o con consegna a mani con firme in originale e/o a mezzo PEC e/o a mezzo di firma digitale che sarà indicato da GA nella proposta d'Ordine/Contratto.

GA avrà la facoltà, ma non il dovere, di considerare accettato l'Ordine/Contratto anche a mezzo mail e/o per fatti concludenti e quindi con l'inizio delle Attività da parte dell'Appaltatore.

#### **4. Oggetto di ogni singolo Ordine/Contratto**

In ogni Ordine/Contratto verrà indicato e/o allegato da GA:

- i) l'oggetto delle Attività;
- ii) i Termini;
- iii) il Prezzo/Corrispettivo;
- iv) elenco dei Documenti/Certificazioni;
- v) l'eventuale indicazione del luogo dove saranno in tutto o in parte eseguite le Attività
- vi) l'indicazione del luogo di Consegna
- vii) le eventuali Specifiche Tecniche;
- viii) l'eventuale Progetto di GA;
- ix) eventuali discipline integrative e/o derogative delle presenti CGAF

#### **Stabilimento di Pertusola**

Loc. Pertusola – Fraz. Muggiano  
19032 Lerici (SP)  
Telefono 0187-1771300  
[info.pertusola@gruppoantonini.it](mailto:info.pertusola@gruppoantonini.it)

#### **Stabilimento di Arcola**

Via della Repubblica 72  
19021 Arcola (SP)  
Telefono 0187-1771300  
[info.arcola@gruppoantonini.it](mailto:info.arcola@gruppoantonini.it)

- x) ogni altro elemento ritenuto utile dalle Parti  
Non sarà invece necessario richiamare e/o allegare e/o sottoscrivere le presenti CGAF che regoleranno automaticamente ogni futuro Contratto/Ordine

##### 5. Esecuzione delle Attività- impegni e garanzie dell'Appaltatore

L'Appaltatore garantisce e si impegna ad eseguire tutte le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto:

- i) in completa autonomia, provvedendo con mezzi propri all'organizzazione del personale di cantiere, nonché alla gestione dei macchinari e dei mezzi necessari, assumendone integralmente il rischio;
- ii) in piena conformità ai Progetti di GA ed alle Specifiche Tecniche ed in generale alla documentazione allegata all'Ordine/Contratto e/o alle indicazioni che verranno fornite da GA, anche in corso d'opera;
- iii) l'Appaltatore dichiara e garantisce di avere capacità tecniche e finanziarie, mezzi propri e personale altamente qualificato e formato per eseguire a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto dei Termini tutte le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto;
- iv) L'Appaltatore dichiara e garantisce (ed in tal senso si impegna) di aver, prima dell'Accettazione dell'Ordine/Contratto, esaminato con attenzione lo scopo ed il contenuto delle Attività, tutti i documenti/Specifiche Tecniche nonché, laddove previsto, il Progetto di GA e/o l'Opera parzialmente già realizzata da GA e sulla quale dovranno essere eseguite le Attività e dichiara e garantisce, in base alla propria esperienza e capacità tecnica/imprenditoriale e finanziaria, che nell'Oggetto della Proposta d'Ordine/Contratto ed in tutti i documenti allegati (documenti e Specifiche Tecniche, eventuale Progetto di GA, ... nulla escluso), sono indicati tutti gli elementi per poter correttamente eseguire le Attività, non vi sono lacune e/o mancanze, sono chiari e non sono presenti eventuali difetti o problemi di qualità e/o strutturali (anche per quanto riguarda l'opera parzialmente già realizzata da GA) ed in generale ogni problema che possa compromettere l'esecuzione a perfetta regola d'arte (e in base all'Ordine/Contratto) delle Attività ed il rispetto dei Termini.
- v) In conseguenza delle previsioni dell'art. 5 iv) l'Appaltatore, prima dell'Accettazione della Proposta d'Ordine/Contratto si impegna, a propria totale cura, spese e responsabilità, a comunicare per iscritto al Committente ogni possibile problema/vizio/difetto/lacuna/manca di chiarezza ravvisato in detta Proposta ed in tutti i documenti ad essa allegati e/o richiamati (incluse Specifiche Tecniche, eventuale Progetto di GA, nessuno escluso) e/o nell'Opera parzialmente già realizzata da GA, che debba o sia anche solo opportuno, essere eliminato/modificato al fine di una miglior esecuzione a regola d'arte delle Attività/ e/o al fine di evitare un aumento dei costi e/o un ritardo rispetto ai Termini. In difetto di detta preventiva comunicazione, si considereranno accettati dall'Appaltatore il contenuto tecnico della Proposta e tutti i documenti ad essa allegati e/o richiamati e/o l'opera che si considereranno conformi e privi di vizi tali e da pregiudicare l'esecuzione delle Attività dell'Appaltatore e rimarrà valida ed efficace la garanzia di cui all'art. 5 iv). In conseguenza di ciò l'Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali ritardi nonché dei danni che dovessero derivare a GA dall'omesso e/o non accurato esame della Proposta e di tutti i documenti ad essa allegati e/o richiamati e/o dell'Opera parzialmente eseguita da GA e non potrà pretendere costi e/o prezzi/corrispettivi maggiori per l'esecuzione di tutte le attività correttive tese ad eliminare i predetti problemi/vizi/difetti, attività correttive che dovranno essere tempestivamente eseguite dall'Appaltatore a propria totale cura, spese e responsabilità, in concerto con GA ed il Cliente Finale e nel rispetto dei Termini indicati nell'Ordine/Contratto, senza alcuna dilazione e/o ritardo.
- vi) L'esecuzione delle Attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte da personale tecnicamente idoneo e specializzato, adeguatamente formato e istruito in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e tutela ambiente. Il numero di addetti impiegati dovrà essere adeguato alla tipologia e all'entità delle attività da svolgere, tenuto conto della natura delle Attività, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle tempistiche concordate, anche in funzione della scadenza finale che GA è tenuta a rispettare nei confronti del proprio Cliente Finale.
- vii) L'Appaltatore riconosce l'importanza che le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto assumono per la Committente tenuto conto dell'importanza del Cliente Finale, della rilevanza e complessità del lavoro, del rispetto delle tempistiche/Termini e delle importanti penali (note all'Appaltatore) che GA dovrà corrispondere al proprio Cliente Finale in caso di ritardi.

##### 6) Responsabile/Preposto dei lavori dell'Appaltatore- Mancanza - Sospensione Attività- Clausola risolutiva espressa

Sia che tutte o parte delle Attività debbano svolgersi in Cantiere (e quindi presso i siti del Committente e/o dallo stesso indicati) sia che debba svolgersi presso il sito dell'Appaltatore/Fornitore, quest'ultimo si impegna a garantire sempre la presenza giornaliera e costante di un Responsabile dei Lavori/Preposto nominato dall'Appaltatore il quale avrà la piena rappresentanza dello stesso e dovrà essere dotato di poteri di firma di ogni documento inerente alle Attività, inclusi i SAL, le eventuali variazioni delle lavorazioni e sarà la principale interfaccia con il Committente, nonché avrà tutti i poteri e compiti previsti dalla legge per la figura del Preposto, avendone i requisiti ed avendo le relative certificazioni ed esonerando GA da ogni obbligo di verifica sul punto. In mancanza della costante e giornaliera presenza del Responsabile dei Lavori/Preposto e/o in mancanza delle relative certificazioni, il Committente avrà il diritto di sospendere l'esecuzione delle Attività in danno dell'Appaltatore con la conseguenza che il termine di sospensione non avrà alcuna ripercussione sui Termini previsti nell'Ordine/Contratto che rimarranno immutati. Trascorsi 5 giorni consecutivi di sospensione, senza che l'Appaltatore abbia reintegrato la presenza giornaliera e costante del proprio Responsabile Lavori/Preposto e/o abbia fornito la regolare certificazione, (comunicando per iscritto l'avvenuta reintegra e l'eventuale nuovo nominativo e fornendo in questo caso la relativa documentazione) l'Ordine/Contratto si risolverà ex art. 1456 cod. civ ed il Committente avrà diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti connessi a detto grave inadempimento ad una successiva risoluzione.

##### 7) Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore- Inadempimenti - Penali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le attività/forniture/obblighi che non siano specificatamente indicate nell'Ordine/Contratto e/o nelle presenti CGAF come di competenza del Committente, ed in particolare, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo:

- i) Fornitura di servizi e materiale di consumo per completare a regola d'arte tutte le Attività e l'eventuale Installazione/Montaggio.
- ii) La messa a disposizione di personale informato, formato ed addestrato, (e se opportuno per la tipologia di Attività anche altamente specializzato).
- iii) La permanenza e validità, per tutta la durata dell'Ordine/Contratto e delle lavorazioni, dell'autorizzazione ex art. 68 cod. nav. (laddove necessaria per le attività da eseguire in area in concessione demaniale) che l'Appaltatore, con la sottoscrizione delle presenti CGAF, dichiara già di possedere e garantisce che possederà per ogni futuro Ordine/Contratto con il Committente.
- iv) Inoltre a GA della documentazione (senza che l'elenco assuma carattere esaustivo: DM10, F24, DURC, DURF, ...) attestante che tutto il personale dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori autorizzati dal Committente) è in regola con le retribuzioni mensili, le posizioni assicurative e previdenziali e che a tutto il personale siano garantiti salari e condizioni adeguate e comunque in linea con i CCNL applicabili. Fermo quanto sopra, in particolare l'Appaltatore dovrà inoltrare al Committente ogni trimestre il DURC aggiornato a scadenza nonché le buste paga quietanzate di ciascun dipendente e/o collaboratore (con eliminazione dei dati sensibili) dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori autorizzati dal Committente) presente in Cantiere e impiegato nell'esecuzione delle Attività, unitamente alla documentazione che dia evidenza del corretto versamento dei contributi previdenziali (in alternativa alle buste paga l'Appaltatore dovrà inviare, con cadenza mensile, per ciascun dipendente o collaboratore utilizzato nell'esecuzione delle Attività, una dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta, che attesti che, alla data di emissione della dichiarazione, lo stesso abbia regolarmente ricevuto lo stipendio e le spettanze dovutegli dal datore di Lavoro e che siano stati versati tutti i contributi).
- v) L'adozione di tutti i necessari provvedimenti atti a garantire la sicurezza di persone e cose durante lo svolgimento delle Attività da eseguirsi presso il Cantiere del Committente e/o altri siti incluse le sedi dell'Appaltatore.
- vi) La costante messa a disposizione di un Responsabile dei Lavori/Preposto e di almeno un responsabile della sicurezza (e quanto altro prescritto dalle normative vigenti), in possesso delle relative certificazioni, da consegnare preventivamente al Committente.
- vii) Elenco delle attrezzature/macchinari di proprietà dell'Appaltatore e/o noleggiati a nome proprio, introdotte nell'area di Cantiere da comunicare per iscritto al Committente prima della loro introduzione in Cantiere con tutte le relative certificazioni previste dalla legge per il loro corretto e sicuro utilizzo.
- viii) Idonea e valida attrezzatura/macchinari in regola con le norme vigenti e regolarmente mantenuta e collaudata, adatta per compiere, anche dal punto di vista della sicurezza del personale impiegato, le Attività previste nell'Ordine/Contratto ed ogni loro variante.
- ix) Messa in disponibilità di tutti i DPI, necessari in base alla normativa di sicurezza ed igiene sul lavoro ed anche quelli, comunque, opportuni per l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza.
- x) Tutti gli oneri/costi per rifacimenti e/o riparazioni dovuti a difetti/vizi riscontrati, imputabili all'Appaltatore, durante e dopo l'esecuzione delle Attività.
- xi) Pulizia giornaliera di Cantiere e corretto smaltimento dei rifiuti e delle risulda da lavoro.
- xii) Laddove tutte o parte delle Attività debbano svolgersi all'interno del Cantiere del Committente e/o in altro sito dallo stesso indicato, l'Appaltatore dovrà conformarsi a quanto segue:
  - a. Le aree di lavoro all'interno del Cantiere saranno consegnate pulite ed organizzate da parte del Committente ed in difetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente (e comunque entro e non oltre 24 ore) darne comunicazione scritta al Committente, in difetto, si considereranno consegnate perfettamente pulite ed organizzate.
  - b. Le aree di lavoro all'interno del Cantiere dovranno essere riconsegnate al Committente, a totale cura spese e responsabilità dell'Appaltatore, pulite da ogni scarto, materiale di risulta o di consumo ed alla fine di ogni giornata lavorativa dovranno essere lasciate sempre pulite e libere da rifiuti, scarti e/o attrezzature e/o beni di ogni genere, anche al fine di evitare situazioni di pericolo e/o di ostacolo per il personale (sia dell'Appaltatore, sia del Committente sia di terzi) presente in Cantiere e/o per terze persone. Lo smaltimento di contenitori di vernice, combustibili, olii, materiali pericolosi e/o inquinanti e/o tossici e/o infiammabili, utilizzati e/o introdotti in Cantiere dall'Appaltatore ed in generale lo smaltimento di qualsiasi rifiuto, dovrà essere tempestivamente eseguito dallo stesso a propria totale cura, spese e responsabilità e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia. In difetto, qualora il Committente si accorga che le aree non vengano tenute pulite e libere da rifiuti e/o attrezzature e/o verifichi il mancato tempestivo smaltimento e/o che lo stesso non venga eseguito secondo le normative in materia, il Committente avrà diritto di applicare, per ogni singolo inadempimento (e quindi per ogni contenitore non smaltito correttamente e/o tempestivamente e/o per ogni volta che l'area di lavoro, venga trovata non correttamente pulita e sgombra) una penale (ritenuta equa ed immodificabile dalle Parti) di € 700,00 (settecento/00) oltre l'eventuale maggior danno ed oltre al diritto a procedere, esso stesso, allo smaltimento addebitando tutti i relativi costi

all'Appaltatore, con diritto di compensarli, unitamente alle penali, con i propri debiti. L'addebito di dette penali non esonererà l'Appaltatore dall'obbligo di procedere allo smaltimento e/o alla pulizia. Resta altresì fermo il diritto di GA ad applicare all'Appaltatore tutte le sanzioni previste dalle procedure interne di GA elencate nell'All. 3 e tutte le successive revisioni/aggiunte comunicate da GA all'Appaltatore, nonché il diritto di GA ad addebitare all'Appaltatore, tutte le sanzioni/multe, in ipotesi commissionate da Autorità Pubbliche a GA e che trovino origine in inadempimenti dell'Appaltatore.

- c. Eventuali materiali e/o attrezzature fornite in comodato/uso dal Committente dovranno essere restituite subito dopo il loro utilizzo e riposizionate a dimora seguendo le indicazioni del capo cantiere pro-tempore del Committente.
  - d. Eventuali materiali di risulta derivanti da lavorazioni eseguite dall'Appaltatore dovranno essere giornalmente raccolti negli appositi contenitori suddivisi per tipologia (anche nel pieno rispetto della raccolta differenziata), che l'Appaltatore dovrà chiedere preventivamente ed in tempo utile al Capo Cantiere/HSE del Committente.
- xiii) Emissione di un giornale lavori emesso su base settimanale con indicati i seguenti dati:
- a. Nome e Cognome del personale operativo presente in Cantiere.
  - b. Attrezzatura in uso presente in Cantiere.
  - c. Indicazione di dettaglio delle attività eseguite includendo la percentuale di avanzamento per singola marca/lavorazione/fornitura.
  - d. Eventuali altre note, comunque utili alla miglior prosecuzione delle attività.
- xiv) Supervisore HSE, QA/QC che deve essere sempre presente in Cantiere
- xv) Fornitura in Cantiere di adeguati servizi igienici e spogliatoi per il personale dell'Appaltatore (e dei subappaltatori autorizzati dal Committente).

#### 8. Oneri a carico del Committente per le Attività eseguite all'interno del Cantiere

Devono ritenersi a carico del Committente, oltre a quanto espressamente previsto nell'Ordine/Contratto e nelle normative sulla sicurezza ed igiene sul lavoro e sulla tutela ambiente:

- A. Container ufficio (solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto) per supervisori dell'Appaltatore, senza alcun obbligo di custodia da parte del Committente.
- B. Fornitura di acqua industriale nell'area di lavoro del Cantiere.
- C. Fornitura di energia elettrica 220/380V 32kVa. nell'area di lavoro del Cantiere.
- D. Fornitura di ania compressa nell'area di lavoro del Cantiere, da utilizzare ad esclusiva cura e responsabilità dell'Appaltatore.
- E. Mezzi e personale per il carico/scarico e la movimentazione dei macchinari da lavoro e dei materiali di consumo dell'Appaltatore, ma solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto, diversamente rimangono in capo all'Appaltatore.
- F. Messa a disposizione (solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto) di area dedicata per containers e moduli ufficio forniti dall'Appaltatore (che ne avrà l'esclusiva custodia), che dovranno essere subito rimossi, a cura spese e responsabilità dell'Appaltatore, entro e non oltre tre giorni dal completamento delle Attività eseguite in Cantiere e/o entro tre giorni dalla semplice richiesta scritta del Committente, in difetto quest'ultimo avrà l'insindacabile diritto di rimuoverli e/o spostarli in altra area addebitando poi le spese all'Appaltatore e potendo compensarle con i propri debiti nei confronti di quest'ultimo.
- G. Messa a disposizione di spogliatoi, docce e bagni per il personale dell'Appaltatore (e dei suoi subappaltatori autorizzati), ma solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto, in difetto rimangono di competenza dell'Appaltatore. Per questi servizi, se previsti e messi a disposizione dal Committente, senza alcun proprio obbligo di custodia, l'Appaltatore, che ne assumerà la custodia, riconoscerà al Committente l'importo di euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA al mese per ogni proprio dipendente/collaboratore (inclusi quelli dei subappaltatori) che entra in Cantiere per l'utilizzo degli spogliatoi, docce e/o bagni. Il predetto importo sarà automaticamente aumentato ogni anno del 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il Committente avrà diritto di compensare il credito per detti servizi con i debiti nei confronti dell'Appaltatore.
- H. Messa a disposizione, laddove necessario e senza alcuna custodia, delle aree di lavoro coperte, delle aree pertinenziali e delle aree per l'immagazzinamento materiali.
- I. Messa a disposizione, laddove previsto nell'ordine/contratto o su richiesta dell'Appaltatore (se richiesto dal Committente, dietro pagamento di un canone a titolo di nolo a caldo) dei mezzi di sollevamento o movimentazione/trasporto con operatore (ai quali si applicherà la disciplina del nolo a caldo e ciò indipendentemente dal fatto che il Committente richieda o meno un canone per l'uso). Per mezzi di sollevamento/movimentazione/trasporto si intendono gru, carroponte, carrelli elevatori, muletti, merli, già presenti in Cantiere, che saranno utilizzati con personale del Committente, diretto a cura e responsabilità dal personale dell'Appaltatore, salvo che non sia prevista la movimentazione gestita direttamente dall'Appaltatore.
- J. Fornitura e montaggio dei ponteggi, trabattelli e pedane di rialzo necessari per l'esecuzione delle attività, fermo restando che dette attrezzature potranno essere utilizzate dall'Appaltatore a propria cura e responsabilità esclusivamente da personale adeguatamente formato per lavorazioni in quota ed in generale per un utilizzo delle attrezzature, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine l'Appaltatore si obbliga a verificare, a propria totale cura, spese e responsabilità, prima di ogni utilizzo di dette attrezzature, il corretto montaggio in sicurezza delle stesse, ponendo in essere tutti gli interventi necessari e/o opportuni per un utilizzo sicuro delle attrezzature, nonché a verificare che le stesse siano idonee all'utilizzo in base agli specifici lavori da eseguire ed agli ambienti in cui gli stessi dovranno essere eseguiti. Ogni qual volta l'Appaltatore ravvisi criticità di sicurezza e/o idoneità

nell'utilizzo di dette attrezzature, dovrà astenersi dall'utilizzarle e dovrà subito comunicare per iscritto al Committente le criticità rilevate, onde consentire a quest'ultimo di porvi rimedio.

- K. Messa in disponibilità dei documenti di ingegneria necessari per l'esecuzione delle attività.

#### 9) Sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e aspetti ambientali durante l'esecuzione delle Attività in Cantiere del Committente – clausola risolutiva espressa - Sanzioni

9.1 L'Appaltatore è tenuto a garantire la piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. L'Appaltatore è altresì obbligato a conformarsi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel DUVRI e nell'HSE Plan di commessa, i quali devono essere considerati parte integrante e sostanziale di ogni singolo Ordine/Contratto e/o sono allegati allo stesso o sono stati consegnati, se necessario in base alle Attività da eseguire, all'Appaltatore prima dell'Accettazione dell'Ordine/Contratto. A tal fine l'Appaltatore riconosce che, con l'Accettazione di ogni Ordine/Contratto, da automaticamente atto e dichiara di aver ricevuto e presa adeguata visione dei predetti due documenti, di non avere osservazioni sul loro contenuto e di averne diffuso e condiviso il contenuto con tutto il proprio personale/collaboratori (inclusi quelli dei subappaltatori).

9.2 L'Appaltatore è tenuto a rispettare e ad applicare integralmente le procedure operative e di sicurezza specifiche predisposte dal Committente che devono essere considerate parte integrante e sostanziale di ogni singolo Ordine/Contratto e/o sono allegati allo stesso o sono state consegnate all'Appaltatore prima dell'Accettazione dell'Ordine/Contratto. A tal fine l'Appaltatore riconosce che, con l'Accettazione di ogni Ordine/Contratto da automaticamente atto e dichiara di aver ricevuto e presa adeguata visione delle predette procedure, di non avere osservazioni sulle stesse e di averne diffuso e condiviso il contenuto con tutto il proprio personale/collaboratori (inclusi quelli dei subappaltatori).

9.3 Particolare attenzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore alle attività interferenti e/o particolarmente rischiose, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni in spazi confinati, attività di verniciatura e/o sabbiatura a bordo delle strutture, lavori in quota, utilizzo di mezzi di sollevamento e movimentazione (quali PLE e carrelli elevatori), nonché operazioni di sollevamento in generale.

9.4 Prima dell'inizio delle Attività da eseguire in Cantiere, l'Appaltatore è tenuto a presentare un documento specifico di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni da eseguire in Cantiere. Tale documento costituisce e costituirà parte integrante dell'Ordine/Contratto.

9.5 Sempre prima dell'inizio delle Attività da eseguire in Cantiere, l'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente tutti i documenti ed informazioni previste nelle presenti CGAF nonché nel singolo Ordine/Contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi specificati. L'Appaltatore/ dovrà fornire tempestivamente e per iscritto al Servizio Prevenzione e Protezione del Committente tutte le informazioni necessarie in merito a variazioni di organico presenti presso il Cantiere.

9.6 Tutto il personale impiegato in Cantiere dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà avere sempre con sé ed esporre il cartellino personale di riconoscimento, in difetto sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle procedure del Committente, che l'Appaltatore, con la accettazione di ogni Ordine/Contratto, dichiara automaticamente di conoscere ed accettare.

9.7 Nel caso di utilizzo di attrezzature e/o mezzi di proprietà del Committente dovrà esserci sempre preventiva formale autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo e l'Appaltatore si impegna e garantisce che il personale che utilizzerà dette attrezzature e/o mezzi sia adeguatamente formato ed addestrato, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e ne verifichi sempre, prima del loro utilizzo, il regolare e sicuro funzionamento, impegnandosi, in difetto, a non utilizzare le predette attrezzature/mezzi ed a comunicare subito per iscritto al Committente i problemi riscontrati, affinché il Committente li verifichi e li risolva prima del loro utilizzo. L'Appaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità connessa all'utilizzo di dette attrezzature, manlevando conseguentemente il Committente.

9.8 Di seguito estratto dei principali obblighi e divieti, oltre a quelli già sopra previsti, in capo all'Appaltatore, da implementarsi automaticamente con le ulteriori previsioni e prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni ed in ogni normativa in tema di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela ambientale, nonché con le disposizioni contenute specificatamente in ogni singolo Ordine/Contratto e nella documentazione inerente la sicurezza del Committente e dell'Appaltatore:

- a) L'Appaltatore dovrà sempre avere in Cantiere un Preposto ai lavori (munito di tutte le relative certificazioni/corsi/formazione, con obbligo di consegnare preventivamente al Committente, rispondendo l'Appaltatore di ogni ritardata e/o inesatta consegna) che verifichi gli aspetti legati alla sicurezza del proprio personale ed in caso di sua assenza l'Appaltatore dovrà subito individuare un suo adeguato sostituto, comunicandolo immediatamente per iscritto al Committente;
- b) L'Appaltatore dovrà avere sempre presente in Cantiere un numero adeguato di addetti formato alle emergenze e al primo soccorso.
- c) Tutto il personale impiegato in Cantiere dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà essere in possesso di idoneità medica alla mansione da eseguire ed in difetto dovrà essere subito allontanato dall'area di Cantiere.
- d) Tutto il personale presente e/o impiegato in Cantiere dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà aver ricevuto adeguata informazione, formazione ed addestramento, in base alla mansione/attività, in materia di sicurezza e salute ai sensi degli art. 36 e 37 del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e delle normative specifiche in materia (incluso l'Accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 17/4/2025).
- e) Tutto il personale presente e/o impiegato in Cantiere dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà sempre esporre il cartellino di riconoscimento della propria azienda o quantomeno averlo a disposizione nell'area di Cantiere.
- f) Tutto il personale presente e/o impiegato in Cantiere dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà sempre indossare il casco protettivo e le scarpe di sicurezza nelle aree di Cantiere oltre ai DPI specifici per il lavoro svolto e l'Appaltatore dovrà altresì sempre valutare preventivamente, anche in base alla tipologia delle lavorazioni da svolgere e tenendo conto dei possibili errori e disattenzioni del proprio personale, i più adeguati ed anche solo opportuni DPI utili a ridurre la gravità degli infortuni (a questo riguardo il Committente richiama anche l'attenzione

dell'Appaltatore alla protezione degli occhi e delle vie respiratorie per le quali dovranno essere sempre utilizzati DPI appositi ed idonei e/o anche solo opportuni in a base alle lavorazioni svolte). È necessario che i lavoratori dell'Appaltatore (e/o suoi subappaltatori) abbiano un abbigliamento che identifichi in maniera univoca l'appartenenza allo stesso.

- g) È fatto assoluto divieto di modificare gli apprestamenti di sicurezza messi a disposizione dal Committente (ponteggi, trabattelli o parapetti protettivi) ed in caso di comprovata necessità si dovrà richiedere al personale preposto del Committente di autorizzare le modifiche attraverso il personale all'uopo specializzato. A titolo esemplificativo, è fatto divieto di modificare in qualsiasi modo e/o spostare la struttura dei ponteggi, oppure togliere tavole dal piano di calpestio, oppure realizzare scale e supporti con il materiale presente in cantiere che non siano preventivamente autorizzati dal capo cantiere o dal personale tecnico del sub-fornitore dei ponteggi.
- h) Qualunque attrezzatura che verrà introdotta dall'Appaltatore/ in Cantiere dovrà essere a norma Certificata CE o in regola secondo l'Allegato V del D. Lgs. 81/08 e le attrezzature dovranno essere indicate e comunicate per iscritto a mezzo mail al Committente prima di farle accedere in Cantiere.
- i) È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre in Cantiere scale e simili non conformi alla norma di riferimento.
- j) I preposti dell'Appaltatore dovranno sempre verificare che le attività svolte non interferiscano con altre in corso nel Cantiere, coordinando quotidianamente i lavori con i rappresentanti di Cantiere del Committente. In particolare, è fatto assoluto divieto di:
- Effettuare lavori senza verificare la presenza o meno di sostanze infiammabili nell'area di lavoro e comunque proteggendo i materiali circostanti.
  - Effettuare lavori in spazi chiusi senza che preventivamente siano predisposti sistemi di aspirazione e ricambio d'aria.
  - Lavorare in spazi confinati senza l'apposito modulo di permesso di lavoro.
  - Introdurre prodotti chimici nelle aree di lavoro utilizzando recipienti non idonei e identificati.
  - Eseguire pitturazioni senza predisporre, in caso di locali chiusi, idonei sistemi di aspirazione e ventilazione.
- k) In caso di attività come smerigliatura e molatura e/o saldatura e/o che prevedano l'uso di fiamma ossidrica o di materiali infiammabili, assicurarsi che questi non interferiscano con altre operazioni attigue o le scintille e schegge derivanti possano arrecare danno a terzi e/o a cose ed assicurandosi sempre preventivamente, che non vi siano, nell'area di lavoro (e/o all'interno del bene su cui vengono eseguite dette attività) sostanze infiammabili di ogni genere e natura; a tal fine l'Appaltatore dovrà eseguire a propria totale cura spese e responsabilità, tramite un tecnico abilitato, un certificato di gas free. Per l'esecuzione delle predette attività l'Appaltatore dovrà utilizzare personale formato per la prevenzione incendi, munito delle relative autorizzazioni, permessi, corsi.
- l) Nel caso di lavori in quota (su ponteggi, PLE, ecc.) verificare sempre che la zona sottostante sia interdetta al passaggio e alla sosta di persone e che non vi siano lavorazioni in corso nell'area sottostante.
- m) Nel caso di lavorazioni che prevedano sollevamenti di beni e/o attrezzature, all'interno del Cantiere, attraverso gru o altri macchinari di proprietà e/o in uso all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre verificare preventivamente che i macchinari utilizzati siano idonei a sollevare il peso, siano regolarmente mantenuti, siano perfettamente funzionanti e sicuri. L'Appaltatore, sia che per i sollevamenti utilizzi proprie attrezzature sia che richieda al Committente la disponibilità di una gru con operatore (applicandosi in questo caso la disciplina del nolo a caldo, anche se l'uso fosse gratuito), dovrà sempre, a propria totale cura, spese e responsabilità, dirigere con la massima attenzione, le operazioni di sollevamento, utilizzando personale formato per le imbragature e per la direzione di dette operazioni, e curando che, durante le stesse, tutto il personale e qualsiasi terzo soggetto non si trovi nell'area di manovra/sovrapposizione e/o in posizioni tali da poter creare pericolo alla sicurezza dello stesso, dovendo essere sempre lontano (a debita distanza di sicurezza) dal carico sollevato e dalle funi/cavi/catene utilizzate mentre sono in tiro.
- n) In caso di esecuzione di pitturazioni o trattamenti intumescenti si dovrà sempre garantire una corretta areazione nei locali chiusi.
- o) Nel caso di lavori in spazi privi di illuminazione naturale assicurarsi che oltre alla luce ordinaria artificiale (sempre a bassa tensione) sia presente un sistema di luci di sicurezza.
- p) È assolutamente vietato utilizzare mezzi di lavoro quali PLE, carrelli elevatori e gru senza valida autorizzazione e abilitazione alla guida.
- q) È fatto assoluto divieto di realizzare impianti elettrici improvvisati e non regolamentari per alimentare le proprie attrezzature e si dovrà usare solo collegamenti autorizzati ai quadri di Cantiere, dotati delle connessioni a norma.
- r) È fatto assoluto divieto di introdurre e/o consumare bevande alcoliche (e naturalmente sostanze psicotrope o stupefacenti di ogni genere anche se ammesse dalla legge e/o contenute in medicinali) nelle aree di Cantiere, come del resto è fatto divieto di consumare cibo nelle aree di Cantiere e/o fumare (incluse sigarette elettroniche), salvo che nelle aree apposite segnalate.

9.9 Data l'importanza del rigoroso rispetto di tutte le disposizioni in tema di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela previste nel presente art. 9, le Parti si danno reciproco atto che ogni singola violazione rappresenta un grave inadempimento dell'Appaltatore e concordano che sia la violazione di anche uno solo degli obblighi e disposizioni previste al presente art. 9 e/o in generale dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche sia la non corretta applicazione di quanto previsto nel DUVRI/HSE Plan e/o in altri documenti di coordinamento e/o sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono ex art. 1456 c.c. motivo di risoluzione di diritto del contratto, con aggravio di costi e danni conseguenti in capo all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore riconosce, in maniera irrevocabile, il diritto del Committente di applicare, ad ogni singola violazione, le disposizioni e le sanzioni previste dalle proprie procedure interne (restando inteso che l'Appaltatore, con la sottoscrizione di ogni futuro Ordine/Contratto, dichiara automaticamente di conoscerle ed accettarle senza riserve) nonché il diritto del Committente di compensare l'importo di ogni sanzione irrogata, con i crediti vantati dall'Appaltatore.

9.10. In Cantiere saranno adottate le misure previste da normativa in materia di prevenzione di pandemie e/o epidemie. GA si riserva di introdurre tutte le misure ritenute importanti per la salute dei lavoratori, anche nel corso di esecuzione di un ordine/contratto, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi. In ogni caso è fatto assoluto divieto al personale della società appaltatrice di accedere alle aree di Cantiere in caso di sintomi influenzali, in presenza di febbre o in presenza di sintomi che possano far presupporre un'infezione da una pandemia/epidemia in atto. Il servizio HSE del Committente potrà comunque assistere le maestranze di cantiere avendo diritto di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti al fine di monitorare la situazione.

9.11 L'Appaltatore dovrà garantire la corretta applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con specifico riferimento alla gestione di rifiuti ed alle emissioni in atmosfera ed acque. Dovrà altresì garantire il rispetto di quanto previsto dai documenti DUVRI e dall'HSE Plan di commessa in materia ambientale ed in particolare dovrà gestire tutti i rifiuti prodotti secondo le previsioni di legge nonché le indicazioni ricevute dal Committente, garantendo la quotidiana pulizia del proprio posto di lavoro e dell'area di cantiere assegnata evitando così anche intralci e/o pericoli alle persone.

9.12 La violazione di anche una sola delle norme di tutela ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, nonché delle previsioni del DUVRI e dall'HSE Plan di commessa in materia ambientale ed in generale delle disposizioni previste dagli artt. 9.10 e 9.11 costituiscono, ex art. 1456 c.c., causa di risoluzione del contratto in suo danno. In ogni caso, l'Appaltatore riconosce, in maniera irrevocabile, il diritto del Committente di applicare, ad ogni singola violazione, le disposizioni e le sanzioni previste dalle proprie procedure interne, restando inteso il diritto del Committente di compensare l'importo di ogni sanzione irrogata, con i crediti vantati dall'Appaltatore.

9.13 In caso di reiterata condotta non conforme agli standard di pulizia e/o sicurezza e/o tutela ambientale, come previsti all'art.9, il Committente avrà l'insindacabile diritto di allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori), senza che quest'ultimo possa avanzare richieste di proroga dei termini contrattuali o di modifica delle tempistiche nei confronti del Committente e con obbligo dello stesso di procedere immediatamente a reintegrare il personale allontanato con personale idoneo.

#### **10. Altri Obblighi dell'Appaltatore - manleva**

L'Appaltatore, anche per conto della propria eventuale subappaltatrice, prima dell'entrata nelle aree di lavoro del Committente e dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al Committente tutta la documentazione da questi richiesta denominata "Documenti Ingresso autorizzato in Cantiere". Qualora tale obbligo non sia adempiuto dall'Appaltatore nei tempi e modi sopra esposti, il medesimo, i suoi dipendenti e qualsiasi altro suo collaboratore non sarà autorizzato ad entrare in Cantiere ed i relativi conseguenziali ritardi nelle lavorazioni saranno addebitati all'Appaltatore per fatto e responsabilità di quest'ultimo. L'Appaltatore si obbliga:

- I. ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi, anche locali, integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori ed a verificare, sotto la propria responsabilità che anche i propri subappaltatori applichino i medesimi trattamenti ai propri dipendenti;
- II. ad osservare (e far osservare ai propri subappaltatori) tutte le disposizioni di legge relative all'assunzione di mano d'opera, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle contribuzioni a carattere previdenziale ed assistenziale in favore dei prestatori d'opera, con puntuale pagamento agli stessi degli stipendi, salari, retribuzioni e contributi.
- III. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne, garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pregiudizio, danno e spese, anche legali, che lo stesso Committente dovesse sopportare (incluse le spese per la propria assistenza legale) in conseguenza di eventuali azioni, pretese o ragioni avanzate da qualsiasi terzo (inclusi dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore e/o suoi aventi causa, inclusi subappaltatori e loro dipendenti) nei suoi confronti, che trovino causa o motivo in comportamenti e/o omissioni oggettivamente riconducibili all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori, o siano comunque conseguenza dell'inosservanza e/o violazione degli obblighi a carico dell'Appaltatore/subappaltatrice/i e/o delle garanzie prestate con la sottoscrizione delle presenti CGAF di ogni futuro ordine/contratto, anche con riguardo ai prestatori di lavoro ex art. 29 D. Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, dei lavoratori autonomi e/o collaboratori.

#### **11. Mezzi e Beni di Proprietà del Committente – Responsabilità esclusiva dell'Appaltatore e manleva a favore del Committente**

L'uso di materiali, macchinari, attrezzature, utensili e di quant'altro di proprietà del Committente è vietato all'Appaltatore, salvo specifiche autorizzazioni del Committente. In ogni caso, l'eventuale uso sarà ad esclusivo rischio e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che dovrà accuratamente verificare preventivamente la idoneità ed efficienza del mezzo impiegato e dovrà farlo utilizzare esclusivamente da personale adeguatamente formato, idoneo e munito di tutti i corsi necessari e/o anche solo opportuni per il corretto e responsabile utilizzo di detti macchinari/attrezzature. L'Appaltatore si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole lo stesso dovesse subire a causa di danni da chiunque subiti dipendenti e/o connessi all'utilizzo di detti macchinari/attrezzature da parte di personale e/o collaboratori dell'Appaltatore e/o suoi subappaltatori e ciò anche nel caso in cui i danni derivassero da indoneità e/o mancanza di efficienza del mezzo che l'Appaltatore aveva l'obbligo di verificare prima del concreto utilizzo. Su preventiva richiesta, i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori potranno fruire dei servizi disponibili nelle aree di lavorazione del Committente e secondo orari, costi e modalità da concordare con il Committente stesso, che potrà a suo insindacabile giudizio negare tale possibilità. In caso di autorizzazione l'Appaltatore dovrà garantire che i propri dipendenti (o quelli dei subappaltatori), che utilizzano i beni del Committente, siano in possesso dei titoli abilitativi (da consegnarsi preventivamente al Committente) e della necessaria competenza professionale e che abbiano idonea formazione ed informazione relativamente alle condizioni di impiego e delle situazioni anormali prevedibili.

Allorché vengano utilizzati mezzi del Committente con operatore fornito da quest'ultimo, si applicherà la disciplina del nolo a caldo (e cioè indipendentemente dalla previsione di un



canone), per cui il mezzo con operatore sarà coordinato dall'Appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità e con piena manleva del Committente.

#### 12. Mezzi e Beni di Proprietà dell'Appaltatore

Tutti i macchinari e le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere certificati CE e conformi alla normativa UE in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Detti macchinari ed attrezzature dovranno essere chiaramente contrassegnati con targhetta indicante il nome della ditta proprietaria e specificatamente indicati in elenco da consegnare al Committente al momento dell'entrata in cantiere. I predetti macchinari ed attrezzature dovranno inoltre essere mantenuti nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza e del loro regolare utilizzo e dovranno essere muniti di tutte le protezioni e sicurezze necessari e/o anche solo opportuni ai fini di evitare infortuni sul lavoro. Tutti i macchinari e le attrezzature elettriche da lavoro dovranno essere alimentati con tensione di 48V (o nel caso non siano a 48V, tramite trasformatore di isolamento). Il Responsabile della Sicurezza del Committente avrà la facoltà di controllo delle attrezzature e dei macchinari dell'Appaltatore anche in corso d'opera e per tutta la durata del contratto. Eventuali collegamenti e/o scollegamenti a linee elettriche o altri impianti tecnologici di alimentazione macchine e attrezzature, ecc. installate dall'Appaltatore, potranno essere effettuati solo dal personale di manutenzione interna del Committente. Qualora l'Appaltatore e/o Subappaltatore richiedano ingresso dei propri mezzi in Cantiere, dovranno permettere, a semplice richiesta del personale del Committente, di verificare il contenuto del mezzo sia in entrata che in uscita, pena il divieto di entrata od uscita dalle aree del Cantiere.

#### 13. Esecuzione Attività – Durata e Termini Essenziali – Integrazione personale – Diffida ad adempiere e risoluzione

La durata (Termine) dei lavori è indicata in ogni singolo ordine/contratto. Tutti i termini indicati nell'ordine/contratto (e/o nel cronoprogramma ad esso allegato e/o condiviso successivamente), sia quelli intermedi che quello di fine lavori (anche se nell'ordine/contratto dovessero essere utilizzate locuzioni del tipo "circa" e/o "indicativo") devono sempre intendersi essenziali ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse del Committente.

L'Appaltatore dichiara fin d'ora di ben conoscere l'importanza per il Committente del rigoroso rispetto dei Termini, anche in considerazione dei termini che il Committente deve rispettare con il proprio Cliente Finale e delle importanti penali che il Committente rischia di subire in caso di ritardo.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa e/o motivo, anche non dipeso da colpa e/o omissioni dell'Appaltatore, le lavorazioni risultassero in ritardo rispetto ai Termini intermedi e/o comunque tali da far presumere un ritardo rispetto al Termine finale, l'Appaltatore dovrà immediatamente porvi rimedio integrando sensibilmente ed in maniera adeguata, anche in base alle indicazioni del Committente, la forza lavoro onde recuperare e/o evitare i ritardi. In difetto il Committente invierà una diffida scritta per procedere a detta integrazione ed in difetto, trascorsi quindici giorni senza che l'Appaltatore vi abbia effettivamente provveduto, il contratto si intenderà risolto ex art. 1454 cod.civ. per fatto e colpa di quest'ultimo.

#### 14. Importo delle Attività – Immutabilità

L'importo delle attività è determinato in ogni singolo ordine/contratto.

Laddove l'importo sia previsto a misura, lo stesso deve intendersi immutabile nell'importo, modificandosi solo le eventuali misurazioni finali.

Laddove sia previsto un importo a corpo, lo stesso deve intendersi fisso ed immutabile.

In caso di aumenti dei costi della manodopera e materiali si applicherà l'art. 1664 cod.civ.

Eventuali variazioni degli importi potranno essere concordate per iscritto (sotto pena di inefficacia) tra le Parti nel corso dell'esecuzione di ogni ordine/contratto laddove intervengano variazioni e/o extra.

#### 15. Variazioni e/o extra delle Attività – ius variandi – Forma scritta

Il Committente avrà l'insindacabile diritto, durante l'esecuzione del contratto, di variare in più o in meno le Attività (ius variandi) affidate all'Appaltatore.

Nel caso di variazione in difetto, il Committente comunicherà all'Appaltatore le lavorazioni che verranno stralciate dall'ordine/contratto ed i relativi importi (calcolati o in base agli importi indicati per i lavori stralciati o in mancanza in base al valore del contratto, alle misure indicate ed alle lavorazioni stralciate, secondo una proporzione, misure/quantità/importo), con rinuncia dell'Appaltatore a contestare e/o a richiedere alcunché a qualsiasi titolo, incluso mancato guadagno ad eccezione del pagamento delle eventuali Attività in tutto o in parte già correttamente eseguite prima della comunicazione di variazione/stralcio, a condizione che le predette Attività vengano accettate dal Committente e siano allo stesso preventivamente consegnate, come condizione di esigibilità del relativo credito.

Nel caso di variazioni che impongano maggiori Attività e/o extra, non previste nel singolo ordine/contratto, che vengano richieste dal Committente (e/o dal suo Cliente Finale) e/o proposte dall'Appaltatore per un migliore risultato delle lavorazioni, le stesse dovranno sempre essere preventivamente quotate per iscritto dall'Appaltatore con precisa indicazione dei costi extra e/o delle varianti e dell'eventuale tempistica per l'esecuzione (solo nel caso in cui l'Appaltatore preveda che per l'esecuzione degli extra sia effettivamente necessario spostare il termine di Fine Lavori e/o i Termini Intermedi), e dovranno essere accettate per iscritto dal Committente; in mancanza di quotazione scritta e/o di accettazione scritta l'Appaltatore non potrà/dovrà eseguire la variante/extra e comunque, in difetto di autorizzazione scritta, non potrà richiedere/vantare alcun compenso/indennizzo/pretesa (al quale fin d'ora dichiara di rinunciare), di alcun genere e natura, per gli extra/varianti eventualmente eseguiti, che verranno considerati all'interno dell'ordine/contratto e come tali consegnati al Committente senza alcuno spostamento del termine di Fine Lavori e senza alcun maggior compenso. Resta fermo il diritto del Committente, per le varianti/extra eseguite dall'Appaltatore, ma non preventivamente quotate e accettate per iscritto, di richiedere l'immediata eliminazione e la riduzione in pristino a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, senza alcuno slittamento dei Termini.

#### 16. Ritardi e penali – Divieto di sospensione lavori da parte dell'Appaltatore – risoluzione

16.1 In caso di ritardi nell'esecuzione delle Attività dipese da colpa dell'Appaltatore e/o dal mancato rispetto dell'obbligo di integrazione del personale come indicato all'art. 13, ferma la risoluzione di diritto rispettivamente ex art. 1457 e/o 1454 cod. civ. dell'ordine/contratto, le Parti convengono l'applicazione delle seguenti penali, giudicate eque ed immutabili, il tutto sempre fatto salvo il maggior danno.

16.2 Laddove siano previsti Termini Intermedi, e nell'ordine non sia espressamente esclusa l'essenzialità degli stessi, sarà applicata una penale pari all'3% del valore del lotto di

lavoro inerente il Termine Intermedio per cui vi è ritardo, per ogni settimana o frazione di ritardo, fino ad un massimo del 20% del valore delle lavorazioni previste per il Termine Intermedio ritardato.

16.3 Nel caso di ritardi rispetto al Termine finale di consegna delle Attività, sarà applicata una penale, che si somma alle eventuali penali già applicate ex art. 16.2, pari al 2% (due %) del valore complessivo dell'ordine contratto (se a misura del valore complessivo stimato in base alle misurazioni indicate nell'ordine/contratto e/o suoi allegati) per ogni settimana e/o frazione di ritardo, fino ad un massimo del 15% (quindici%) del valore dell'ordine/contratto, incluse varianti/extra.

16.4 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere, per qualsiasi motivo, le Attività se non per cause di forza maggiore. L'Appaltatore non potrà sospendere le Attività neppure in caso di ritardi nei pagamenti da parte del Committente, salvo che detti ritardi non superino i 90 giorni consecutivi e sempre che il relativo credito non sia contestato (nell'an e/o nel quantum) dal Committente. In caso di sospensione illegittima e/o non autorizzata per iscritto dal Committente, l'ordine/contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 cod.civ., con diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti ed indiretti.

#### 17. SAL, fatturazione e pagamenti – sospensione – interessi convenzionali

Alla fine di ogni periodo lavorativo previsto nell'ordine/contratto e/o nel relativo cronoprogramma, l'Appaltatore redigerà il SAL, ovvero conteggio delle spettanze. Ricevuto il SAL la Direzione lavori del Committente, previo dovuto controllo ed eventuale modifica del SAL in base alle Attività che risulteranno effettivamente e regolarmente/correttamente eseguite, emetterà il "Certificato di Pagamento". Il Committente si impegna a trasmettere all'Appaltatore il Certificato di Pagamento entro e non oltre il termine di sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del SAL, a condizione che le lavorazioni ivi indicate risultino effettivamente, regolarmente e correttamente eseguite. Ottenuto il Certificato di Pagamento, l'Appaltatore emetterà la relativa fattura, che invierà o consegnerà al Committente. Il pagamento dell'importo fatturato avverrà nei tempi previsti nell'ordine/contratto. Le fatture dovranno essere emesse con riferimento ad un solo ordine/contratto; non sono ammesse fatture cumulative di più contratti. Committente e Appaltatore condivideranno prima di iniziare le attività un form per il calcolo degli avanzamenti che verranno fatti su base mensile e/o su altra base che sarà prevista nell'ordine/contratto.

Il Committente, potrà a proprio insindacabile giudizio, sostituire il Certificato di Pagamento, con la sottoscrizione per accettazione del SAL consegnato dall'Appaltatore, che acquisterà la medesima efficacia del predetto Certificato.

Ciascuna fattura, per essere validamente emessa e per rendere esigibile il relativo credito, dovrà sempre indicare tutti gli estremi del Certificato di Pagamento e/o del SAL sottoscritto dal Committente, in difetto la fattura non dovrà essere pagata dal Committente e non matureranno interessi da ritardato pagamento.

L'autorizzazione all'emissione delle fatture e l'accettazione degli stati avanzamento lavori e/o l'emissione del Certificato di Pagamento non varranno, in ogni caso, come formale accettazione delle Attività e/o come rinuncia del Committente a far valere eventuali vizi e difetti dell'opera, anche se palesi, avendo il Committente il diritto e la facoltà di contestare tutti i possibili vizi (anche se palesi) alla fine/completamento di tutti le Attività commissionati all'Appaltatore, non applicandosi la presunzione di cui all'art. 1666 cod.civ. e ciò a maggior ragione laddove vi sia il Cliente Finale, tenuto anche conto che, tutte le Attività appaltate dovranno, alla loro conclusione, essere da quest'ultimo valutate, verificate, collaudate ed accettate.

I pagamenti delle fatture saranno regolati subordinatamente (e quale ulteriore condizione di esigibilità del credito) anche alla presentazione da parte dell'Appaltatore a mezzo e-mail, di tutta la documentazione attestante il regolare e tempestivo pagamento degli stipendi e di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e degli oneri fiscali relativi a ciascun dipendente/collaboratore impiegato dall'Appaltatore (e/o da suoi subappaltatori) nell'esecuzione dell'ordine/contratto. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione nonché nel caso in cui la stessa non risultasse pienamente regolare ed aggiornata, le fatture emesse dall'Appaltatore ed i relativi crediti saranno inesigibili ed il Committente avrà l'insindacabile diritto e facoltà di sospendere ogni pagamento (senza maturazione di alcun interesse). In ogni caso il Committente avrà il diritto di trattenere e/o compensare i crediti dell'Appaltatore con ogni richiesta di pagamento — nulla escluso, dovesse ricevere il Committente in forza della solidarietà prevista dall'art. 29 del D. lgs. 276/03 e successive modifiche, nonché con le spese legali che il Committente dovesse sopportare per resistere a detta richiesta. Il Committente avrà in ogni caso il diritto e la facoltà di compensare qualsiasi proprio credito nei confronti dell'Appaltatore con crediti di quest'ultima sorti in base a qualsiasi ordine/contratto e quindi il diritto di compensare propri crediti (anche per penali) relativi ad un preciso ordine con crediti dell'Appaltatore anche relativi ad un diverso ordine/contratto, con rinuncia dell'Appaltatore a sollevare eccezioni e/o contestazioni.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun pagamento fino a quando non avrà correttamente adempiuto alle obbligazioni previste nel presente ordine e conseguentemente il Committente potrà legittimamente sospendere un pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia adempiuto a tutte le obbligazioni che presuppongono e rendono esigibile detto pagamento.

I rappresentanti del Committente autorizzati ad approvare gli stati di avanzamento lavori saranno indicati nell'ordine/contratto, o in successiva comunicazione scritta, in difetto l'unico soggetto che potrà approvarli è l'amministratore unico o delegato.

In caso di ritardi nei pagamenti da parte del Committente, le Parti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, concordano interessi convenzionali nella misura del tasso euribor a sei mesi (applicabile al momento del ritardo) maggiorato di 2 punti, con esclusione di ogni altra tipologia di interesse e di richiesta di ulteriori danni ai quali l'Appaltatore fin d'ora rinuncia. In caso di ritardi nei pagamenti inferiori a 90 giorni l'Appaltatore, non potrà sospendere e/o ridurre le Attività ma avrà diritto di adire l'autorità giudiziaria per il recupero del credito.

#### 18. Sospensione lavori disposta dal Committente – ritardo nella ripresa dei lavori – penali e risoluzione

Il Committente avrà la facoltà ed il diritto di sospendere le Attività per proprie esigenze, ivi incluse eventuali richieste del proprio Cliente Finale, per un periodo massimo di 70 (settanta) giorni lavorativi, anche non consecutivi, salvo che la sospensione derivi da cause di forza maggiore e/o da inadempimenti o vizi imputabili all'Appaltatore. Il periodo di sospensione determinerà un corrispondente slittamento di tutti i termini intermedi dei lavori nonché della Data di Fine Lavori, senza che il Committente possa avanzare, a causa della sospensione, alcuna pretesa di maggiori costi e/o risarcitoria o di altro genere, alle quali fin d'ora rinuncia.

Se la predetta sospensione è inferiore a 5 giorni lavorativi consecutivi, terminata la stessa, l'Appaltatore dovrà subito riprendere le Attività entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di cessazione della sospensione.

Se la sospensione fosse superiore al predetto termine di 5 giorni, terminato il periodo di sospensione il Committente lo comunicherà all'Appaltatore che dovrà mobilitare attrezzature e personale e reiniziare l'esecuzione delle Attività entro e non oltre tre giorni consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non riprendesse l'esecuzione delle Attività entro i due predetti termini, il Committente avrà diritto di applicare una penale (che si andrà a sommare ad ogni ulteriore penale prevista nelle CGAF e/o nell'ordine/contratto) pari allo 0,5 % del valore dell'ordine/contratto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 12%, fermo il maggior danno, restando inteso che, a fronte di un ritardo superiore a 7 giorni consecutivi, il Committente avrà diritto, oltre a percepire le penali maturate, di considerare risolto l'ordine/contratto ex art. 1457 cod.civ. e di ottenere il risarcimento dei danni.

Il Committente, fermo il diritto ad invocare la risoluzione di diritto ex art. 1456 cod.civ. nei casi previsti dalle CGAF, avrà inoltre la facoltà, senza con ciò rinunciare a far valere detta risoluzione, di sospendere le Attività in caso di inadempimenti da parte dell'Appaltatore ed in particolare avrà detta facoltà sia nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente nel fornire nei termini il DURC ed in generale tutta la documentazione attestante l'avvenuta regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed oneri fiscali, sia nel caso in cui emergessero inadempimenti e/o lacune e/o omissioni dell'Appaltatore rispetto al rigoroso rispetto di tutte le normative in tema di gestione aspetti ambientali e di sicurezza ed igiene sul lavoro (inclusa, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo, la mancata e/o inadeguata informazione del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle lavorazioni o la mancata messa a disposizione e regolare utilizzo di tutti i DPI obbligatori e/o anche solo opportuni per l'esecuzione delle lavorazioni in perfetta sicurezza).

In questo caso il Committente, dopo la sospensione dei lavori, inviterà all'Appaltatore a mettersi in regola con quanto sopra entro 15 giorni dalla data della comunicazione, scaduti i quali, in difetto: il contratto si considererà oltremodo risolto di diritto sia ex art. 1456, che ex art. 1454 e sia in generale ed in subordine ex art. 1453 c.c., con tutte le conseguenze anche in termini di diritto del Committente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi. I periodi di sospensione dettati da inadempimenti dell'Appaltatore ("Sospensione per Fatto e Colpa dell'Appaltatore") non si rifletteranno sui termini di esecuzione e completamento dei lavori che rimarranno immutati ed essenziali.

#### **19. Divieto di sub-appalto – Responsabilità dell'Appaltatore – risoluzione - divieto di cessione del credito e penale**

19.1 Salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l'appalto. In ogni caso non saranno ammessi (e quindi sono vietati, subappalti superiori al 20% del valore dell'appalto). L'Appaltatore dovrà presentare apposita richiesta scritta al Committente comunicando la ragione sociale e l'indirizzo della/e ditta/ subappaltatrice/i, nonché ogni altra eventuale informazione utile ad avere il preventivo benestare scritto del Committente. Dovrà altresì allegare alla richiesta le presenti Condizioni Generali di Appalto che dovranno essere parimenti accettate e sottoscritte dalla subappaltatrice/i (fermo che il Committente non assumerà alcun rapporto diretto con il subappaltatore che continuerà ad essere contrattualmente legato solo con l'Appaltatore), nonché tutta la documentazione (inclusa le assicurazioni) già richiesta all'Appaltatore in forza delle CGAF e dell'ordine/contratto che deve essere egualmente presentata dall'Appaltatore anche per conto della subappaltatrice/i.

In assenza della documentazione predetta la richiesta di subappalto non sarà processata e, quindi, da intendersi non proposta/accettata. L'autorizzazione al subappalto, qualora concessa dal Committente, in ogni caso, non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente e derivanti dal Contratto e dai relativi allegati, con la conseguenza che l'Appaltatore sarà sempre e comunque responsabile nei confronti del Committente per inadempimenti e/o responsabilità del proprio subappaltatore. L'Appaltatore dovrà imporre alla subappaltatrice/i ed al suo personale di rispettare rigorosamente tutte le norme prescritte dal Committente per il personale dell'Appaltatore. Se per qualsiasi motivo e in qualunque stato di avanzamento lavori si trovi l'opera, il Committente dovesse rilevare negligenza e/o imperizia della subappaltatrice/i e/o violazioni di obblighi previsti dai documenti contrattuali, lo notificherà all'Appaltatore, il quale dovrà diffidare la subappaltatrice/i ad adempiere tempestivamente agli obblighi in questione. Decorso 15 giorni da detta notifica, senza che la subappaltatrice abbia adempiuto correttamente alle richieste della Committente, quest'ultima avrà l'insindacabile diritto di considerare risolto l'ordine/contratto con l'Appaltatore ex art. 1454 cod.civ ed in ogni caso avrà diritto ad allontanare dal cantiere e/o a proibire l'accesso la subappaltatrice inadempiente ed ogni suo personale, senza che l'Appaltatrice possa eccepire e/o richiedere alcunché ed a qualsiasi titolo, eccezioni e richieste alle quali fin d'ora rinuncia. Restano ferme tutte le previsioni delle CGAF e dell'ordine/contratto inerenti inadempimenti vari, risoluzione, penali..... applicabili all'Appaltatore anche per inadempimenti attribuibili al suo subappaltatore e dei quali risponderà, nei confronti del Committente, l'Appaltatore in proprio.

19.2 Salvo diversa autorizzazione scritta del Committente, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere (anche tramite factoring) i propri crediti scaturenti dagli ordini/contratti conclusi con il Committente.

In caso di inadempimento al predetto divieto, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente, a titolo di penale, per ogni fattura (e relativo credito) ceduta un importo forfetario di € 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA se in quanto dovuta, che il Committente potrà compensare con qualsiasi credito dell'Appaltatore, incluso quello relativo alla fattura/e ceduta/e.

#### **20. Assicurazioni – risoluzione - sospensione**

L'Appaltatore si impegna a stipulare (e tale impegno si estenderà anche al subappaltatore) con compagnia di primaria importanza con sede in Italia le assicurazioni obbligatorie per legge nonché idonee polizze per la responsabilità civile anche verso terzi a copertura di danni a persone o cose e per la RCO, con un massimale non inferiore ad €5.000.000,00 per ogni sinistro. L'Appaltatore dovrà presentare anche adeguata polizza, con il medesimo massimale minimo sopra indicato, che assicuri la RC dell'Appaltatore relativamente all'utilizzo, all'interno del Cantiere, di qualsiasi veicolo (inclusi auto, camion, nulla escluso) e/o attrezzatura e/o mezzo (inclusi i mezzi di sollevamento/spostamento) dell'Appaltatore e/o dallo stesso noleggiato e che copra anche gli eventuali danni subiti da dette attrezzature/macchinari/mezzi

(polizza casco per i veicoli e All Risk per mezzi ed attrezzature, con valore assicurato uguale a quello del bene utilizzato e garantito). L'Appaltatore, in ogni caso, si obbliga a manlevare integralmente il Committente da ogni pretesa di terzi, nessuno escluso (ed inclusa la Compagnia assicuratrice) per danni subiti da detti macchinari, attrezzature e mezzi..

Le polizze assicurative (incluse quelle del subappaltatore) dovranno tutte prevedere la rinuncia della compagnia alla rivalsa nei confronti di GA (e dei suoi legali rappresentanti e personale) ed in generale del responsabile. L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia dei contratti di assicurazione (aventi tutte le predette coperture e garanzie) e della quietanza di pagamento del relativo premio annuo necessariamente prima dell'inizio dei lavori e le eventuali successive quietanze di pagamento per ogni successiva annualità di durata contrattuale, quest'ultime da consegnare entro e non oltre tre giorni dalla data di scadenza di ogni polizza (ciò vale anche per le polizze del subappaltatore). In difetto il Committente avrà diritto di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c. ed in ogni caso avrà diritto sia di sospendere i lavori sia di sospendere ogni pagamento dovuto all'Appaltatore, per fatto e colpa di quest'ultimo, applicandosi a detto inadempimento la medesima disciplina prevista agli artt. 17 e 18.

In ogni singolo ordine il Committente sarà libero di indicare un massimale maggiore di quello sopra previsto, con obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi subito alla richiesta.

#### **21. Collaudo Finale delle Attività– Interventi correttivi- inadempimenti e conseguenze**

Una volta che l'Appaltatore avrà terminato tutte le Attività, inclusa la consegna di tutta la documentazione prevista nell'ordine/contratto, invierà una comunicazione scritta di fine lavori al Committente.

Ricevuta detta comunicazione si applicheranno le due seguenti possibili discipline, a seconda di quanto sarà previsto nell'ordine/contratto

21.1. Se nell'ordine/contratto è previsto il Collaudo Finale alla fine dei lavori di competenza dell'Appaltatore, il Committente, anche insieme al Cliente Finale (se diverso dal Committente), procederà ad eseguirlo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di fine lavori, salvo proroga del termine per massimo ulteriori 30 giorni che potrà essere comunicata dal Committente per esigenze proprie e/o del Cliente Finale.

21.2 Nel caso in cui nell'ordine/contratto sia previsto che il Collaudo venga eseguito successivamente (sull'Opera Finale) anche in base agli impegni assunti dal Committente con il Cliente Finale (laddove previsto), oppure nel caso in cui nell'ordine/contratto nulla si dica sul termine per eseguire il Collaudo Finale, in questo caso, lo stesso sarà eseguito unitamente al Collaudo Finale sull'Opera Finale che verrà eseguito dal Cliente Finale unitamente al Committente (o solo da quest'ultimo laddove coincida con il Cliente Finale) e che riguarderà anche il collaudo delle Attività eseguite dall'Appaltatore. In ogni caso il termine per eseguire il Collaudo Finale non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di comunicazione scritta di fine lavori dell'Appaltatore.

21.3 In entrambi i casi, se all'esito del Collaudo Finale il Committente ravvisasse la presenza di difetti, vizi (sia palesi che occulti), difformità rispetto all'ordine/contratto e/o ai documenti ad esso allegati, incluso il Progetto di GA, lo comunicherà all'Appaltatore assegnandogli un termine per rimediare, termine da valutare sia in base alle lavorazioni correttive sia in base alle esigenze del Committente e del Cliente Finale.

Una volta che l'Appaltatore avrà terminato le lavorazioni correttive, lo comunicherà per iscritto al Committente che eseguirà, entro 20 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, un nuovo Collaudo Finale e così via fino a quando il Collaudo Finale non sarà superato positivamente senza difetti e/o vizi riscontrati di alcun genere (inclusi piccoli difetti, che non verranno comunque accettati).

L'Appaltatore si impegna fin d'ora a fare tutto il possibile, impiegando tutte le risorse a propria disposizione per eliminare i difetti/vizi/non conformità riscontrate dal Committente al fine di eseguire nel tempo più breve (e nel rispetto del termine assegnatogli dal Committente) gli interventi correttivi.

21.4 Nel caso in cui l'Appaltatore ritardasse e/o impiegasse troppo tempo per l'esecuzione di detti interventi correttivi, il Committente avrà il diritto di inviargli una diffida scritta ad adempiere entro il termine assegnatogli in sede di Collaudo Finale ed in difetto di pronta esecuzione, il Committente, sia per proprie esigenze sia al fine di non aggravare i danni con il Cliente Finale (laddove previsto), avrà diritto di eseguire in proprio o tramite ditte terze gli interventi correttivi addebitando tutti i costi all'Appaltatore e potendo compensare gli stessi con qualsiasi credito dell'Appaltatore.

21.5 Il documento che attesta il superamento del Collaudo Finale equivarrà ad approvazione delle Attività da parte del Committente, salvo la presenza di vizi e/o non conformità occulte che potranno essere fatte valere dal committente successivamente a detto Collaudo Finale.

21.6 Tutto il tempo che l'Appaltatore impiegherà per eliminare i vizi/difetti riscontrati sarà considerato ritardo anche ai fini dell'applicazione delle penali e della richiesta danni.

#### **22. Garanzia dei lavori – spese – limitazione alla proponibilità di eccezioni**

22.1 La garanzia sui lavori sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, salvo periodi più lunghi indicati nell'ordine/contratto. Il periodo di garanzia inizierà a decorrere dalla data del Collaudo Finale come prevista nei due casi agli artt. 21.1 e 21.2. L'Appaltatore espressamente accetta che l'inizio della garanzia possa decorrere anche dal termine previsto all'art. 21.2.

22.2 Fermo che l'Appaltatore garantirà in proprio anche per eventuali difetti e/o vizi presenti su attrezzature e macchinari facenti parte delle Attività, tuttavia ed in aggiunta si impegna a fare in modo e maniera che le case produttrici di detti macchinari/attrezzature rilascino la garanzia della casa madre di durata uguale a quella dovuta dall'Appaltatore e con la medesima decorrenza ex artt. 21.1 o 21.2.

22.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi in garanzia nel più breve tempo possibile, utilizzando un personale sia in termini numerici che dal punto di vista della professionalità adeguato.

22.3 Allorché l'Opera si trovi ancora all'interno del Cantiere o in Italia, gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti a totale cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore (che sopporterà anche tutti i costi di trasferta del personale) e dovranno iniziare entro e non oltre cinque giorni (o entro e non oltre due giorni in caso di vizi gravi che impediscano l'utilizzo, in tutto o in parte dell'opera finale da parte del Committente e/o Cliente Finale) e dovranno terminare nel più breve tempo possibile.

22.4 Allorché l'Opera Finale si trovi fuori dai confini italiani, gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti a totale cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, ad eccezione delle spese per trasferta del personale dell'Appaltatore che saranno rimborsate, una volta completati tutti

gli interventi, dal Committente dietro presentazione dei giustificativi come appresso meglio chiarito. Gli interventi in garanzia dovranno iniziare entro e non oltre sette giorni consecutivi (o entro e non oltre tre giorni in caso di vizi gravi che impediscano l'utilizzo, in tutto o in parte dell'Opera Finale da parte del Cliente Finale) e dovranno terminare nel più breve tempo possibile. Resta inteso che saranno rimborsati i costi acerei solo per la classe economy, i costi di treni solo per la seconda classe ed i costi di pernottamento solo in strutture massimo tre stelle, restando i costi di vitto interamente a carico dell'Appaltatore, con la conseguenza che laddove quest'ultimo scegliesse classi maggiori rispetto a quanto previsto, non sarà dovuto alcun rimborso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Committente, ricevuti a mezzo mail i giustificativi li esaminerà e se non avrà osservazioni/contestazioni (da elevarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tutti i giustificativi) li approverà per iscritto e l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura di rimborso. In assenza di autorizzazione scritta del Committente, l'Appaltatore non avrà diritto di emettere la fattura ed il relativo credito sarà inesigibile.

22.5 L'Appaltatore non potrà impedire e/o ritardare l'esecuzione degli interventi in garanzia per alcun motivo, rinunciando fin d'ora, ex art. 1462 cod.civ., a sollevare eccezioni che possano ritardare e/o impedire detti interventi e dovendo quindi prima eseguirli e poi far valere le proprie ragioni nei confronti del Committente.

22.6 Nel caso in cui l'Appaltatore non si attivi tempestivamente per eseguire gli interventi in garanzia, trascorsi i termini indicati agli artt. 22.3 e 22.4, il Committente, avrà il diritto di eseguire e/o far eseguire gli interventi anche da ditte terze ed anche con urgenza addebitando all'Appaltatore tutti i costi e spese con diritto di compensare il relativo credito con qualsiasi debito del Committente.

### 23. Proprietà dei progetti realizzati dall'Appaltatore

Allorché le attività/lavorazioni/forniture, consistano in tutto o in parte nell'esecuzione di progetti, disegni, opere dell'ingegno, la proprietà degli stessi spetterà al Committente che potrà liberamente farne uso, modificarli, pubblicarli in ogni modo e forma e/o cederli a terzi, senza che l'Appaltatore/Fornitore possa eccepire e/o richiedere alcunché, il tutto senza necessità di dover citare il nominativo dell'Appaltatore ad ogni utilizzo del progetto/opera dell'ingegno.

### 24 Forza Maggiore

24.1 Ognuna delle Parti non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni delle CGAF e/o di un singolo ordine/contratto qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che lo subisce (qui di seguito "Forza Maggiore"). Qualora si verifichi un caso di Forza Maggiore, la Parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un caso di forza maggiore cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di Forza Maggiore.

L'insorgere e la cessazione della causa di Forza Maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dalla Parte la cui prestazione è resa impossibile.

Resta inteso che, nel caso in cui la Forza Maggiore che ha colpito l'Appaltatore dovesse durare per oltre 30 giorni dal suo insorgere, il Committente avrà diritto e facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'Appaltatore possa eccepire e/o pretendere alcunché, neppure a titolo di mancato guadagno, pretese alle quali fin d'ora rinuncia, con obbligo del Committente di pagare esclusivamente le attività/lavorazioni/forniture già eseguite e consegnate ed accettate da quest'ultimo.

24.2 Il caso di Forza Maggiore che colpisce l'Appaltatore (purché si tratti di accadimento al di fuori del controllo dell'Appaltatore che non poteva ragionevolmente essere tenuto a prendere in considerazione, al momento della conclusione del Contratto e che non avrebbe potuto ragionevolmente evitare) costituisce Ritardo Ammissibile (nella misura del ritardo effettivo causato). 24.3 Al verificarsi di una serie di eventi che costituiscono Forza Maggiore dovuti a una singola causa, tutti detti eventi saranno considerati come un unico evento. L'Appaltatore si impegna a minimizzare gli effetti di tale ritardo, per quanto ragionevolmente possibile. Al verificarsi di qualsiasi evento su cui l'Appaltatore intenda fare affidamento come evento di Forza Maggiore che, in base alle CGAF, abbia cagionato un Ritardo Ammissibile, l'Appaltatore dovrà prontamente notificarlo per iscritto al Committente entro e non oltre due giorni dal suo inizio così come dovrà comunicarne per iscritto la fine entro e non oltre le successive 24 ore. Solo il periodo di Forza Maggiore che risulterà da dette comunicazioni scritte costituirà Ritardo Ammissibile e di conseguenza il periodo di tempo per il quale dovrà essere posticipata la Data Finale, con la conseguenza che, il ritardo nell'invio di dette comunicazioni non sarà considerato Ritardo Ammissibile.

24.4 La Data Finale sarà prorogata di 1 giorno (lavorativo e non) per ogni giorno di Ritardo Ammissibile. Fermo quanto sopra, il Committente sarà obbligato a riprendere i lavori entro e non oltre 24 ore dalla data di cessazione della causa di Forza Maggiore così come comunicata al Committente e/o da quest'ultimo accertata. In caso di ritardo nella ripresa dei lavori, lo stesso sarà considerato come una sospensione degli stessi ad opera dell'Appaltatore con tutte le relative conseguenze sopra previste.

### 25 Riservatezza

25.1 L'Appaltatore (e/o "Parte Ricevente") si impegna, a livello mondiale, sia per se che per conto dei propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Cod. Civ., a mantenere la massima riservatezza e segretezza su tutte le informazioni ("Informazioni Riservate") ricevute dal Committente per l'esecuzione di un ordine/contratto. Le suddette Informazioni, su qualsiasi supporto create, si considerano Riservate anche se non specificamente qualificate come tali, e comprendono anche quelle trasmesse e/o messe a disposizione e/o elaborate nel corso dell'esecuzione delle attività/lavorazioni/forniture. L'Informazione Riservata include altresì qualsiasi copia, sintesi o riassunto fatto di essa nonché qualsiasi metodo, modulo, campione, che contenga o riveli, in tutto o in parte, l'Informazione Riservata. Le informazioni sono Informazioni Riservate a prescindere dal supporto in cui l'informazione o il dato si trova e dal fatto che l'informazione sia rivelata oralmente, visivamente, per iscritto o in altro modo. L'Informazione Riservata include qualsiasi informazione che sia stata rivelata anche prima della sottoscrizione delle CGAF e di ogni ordine/contratto. Parte delle Informazioni Riservate possono inoltre essere protette anche dal diritto d'autore e sono quindi tutelate dalla Legge 633/1941, nonché rappresentano segreti industriali e/o sono soggette a brevetti.

25.2 In particolare, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo, l'Appaltatore si obbliga, a livello mondiale:

- ad accedere e utilizzare le Informazioni Riservate acquisite, previa autorizzazione del Committente al solo fine della preparazione e dello svolgimento dell'attività/lavorazioni/forniture;
- ad assicurare la segretezza e a non divulgare né rivelare a terzi non autorizzati qualsiasi Informazione Riservata;

- a fornire a terzi le Informazioni Riservate solo qualora ciò sia strettamente funzionale all'esecuzione dell'attività/lavorazioni/forniture e a condizione che i terzi siano (I) informati dall'Appaltatore Ricevente della natura riservata delle Informazioni e (II) vincolati al rispetto degli obblighi previsti dal presente Impegno;
- a non duplicare, riprodurre, sintetizzare, registrare e/o trattenere e/o conservare, in qualsivoglia forma o con qualsiasi mezzo, le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria a consentire l'esercizio dell'attività/lavorazioni/forniture;
- a mantenere riservate e gestire le Informazioni Riservate con un livello di cura ragionevole e adeguato ad impedire la loro divulgazione. In particolare, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a evitare la divulgazione delle Informazioni sopraindicate secondo la migliore prassi, anche per scopi diversi da quelli individuati nel presente Impegno, e a seguire le indicazioni eventualmente fornite in tal senso dal Committente.
- a non utilizzare a proprio uso personale una o più delle Informazioni Riservate;
- a non sviluppare e/o adottare e/o utilizzare metodi analoghi a quelli descritti in una o più delle Informazioni Riservate.

25.3 In ogni caso, rimangono fermi a carico della Parte Ricevente gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale nonché dalle normative in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore, segreti industriali, concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.

25.4 Il presente Impegno non si applicherà in relazione ad una o più Informazioni Riservate:

- che al momento della rivelazione, o successivamente, diventi disponibile al pubblico senza che la violazione di questo Impegno sia imputabile all'Appaltatore e a condizione che lo stesso possa provare tale circostanza per iscritto;
- il cui utilizzo o divulgazione sia stato espressamente autorizzato per iscritto dal Committente o da altra società da quest'ultima controllata;
- lecitamente ottenuta dall'Appaltatore da un terzo senza l'obbligo di riservatezza, a condizione che il terzo non violi un obbligo di riservatezza verso GA e/o verso altra società da quest'ultima controllata in relazione a quell'informazione, ammesso che l'Appaltatore possa provare tale circostanza per iscritto;
- la cui divulgazione è obbligatoria a causa di leggi, regolamenti, sentenze o altri provvedimenti delle Autorità competenti. In tal caso, l'Appaltatore avrà l'onere di comunicare preventivamente tali circostanze al Committente, in forma scritta impegnandosi a collaborare con il Committente per la miglior tutela delle Informazioni Riservate.

25.5 L'Appaltatore si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale del Committente e delle altre società da quest'ultima controllate, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti. Pertanto, l'Appaltatore riconosce espressamente che GA (anche tramite una società controllata) è titolare di tutti i diritti sulle stesse (e tale riconoscimento si estende anche alle informazioni che GA (e/o società da quest'ultima controllata) detiene per averle ricevute da un proprio cliente).

25.6 Le Informazioni Riservate, i testi, le presentazioni orali, il contenuto di supporti digitali e tutto quanto divulgato durante la vigenza del presente Impegno sono e restano di esclusiva titolarità di GA. L'Appaltatore riconosce e prende atto di non avere, di non avere mai avuto e di non assumere con il presente Impegno alcun diritto su quanto sopra che è e resterà di esclusiva titolarità di GA (anche se detenuto per conto di una società controllata e/o di un proprio cliente).

25.7 L'Appaltatore riconosce che il presente Impegno non costituisce cessione di alcun diritto da parte di GA sulle Informazioni Riservate sopraindicate e/o su qualsiasi bene materiale o immateriale ad esse relative e non le attribuisce alcun diritto di proprietà su di esse e, in ogni caso, su quanto ideato e realizzato da GA (e/o società da quest'ultima controllata) prima e nel corso del presente Impegno, che resta nella integrale ed esclusiva proprietà e disponibilità di GA (e/o società da quest'ultima controllata).

25.8 Niente in questo Impegno può essere letto come concessione, conferimento o riconoscimento a favore dell'Appaltatore di un qualsiasi diritto sulle Informazioni Riservate che sia esistito prima o che venga ad esistere durante la vigenza del presente Impegno.

25.8 L'Appaltatore riconosce espressamente e accetta che il risultato dell'attività/lavorazioni/forniture potrà costituire, esso stesso, un'Informazione Riservata di GA (e/o società da quest'ultima controllata). Pertanto l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente Impegno anche relativamente al risultato della predetta attività/lavorazioni/forniture. Attività che resta, in ogni caso, soggetta alle previsioni contenute nel presente Impegno. In particolare, salvo diverso e specifico accordo scritto tra le Parti, l'Appaltatore riconosce sin da ora a GA (e/o società da quest'ultima controllata) la titolarità esclusiva di ogni e qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul risultato dell'attività/lavorazioni/forniture, senza che ciò implichi il diritto alla corresponsione di un compenso ulteriore rispetto a quello concordato in ogni singolo ordine/contratto.

25.9 Entro e non oltre trenta (30) giorni dall'interruzione delle trattative con GA o dallo scioglimento, per qualsiasi motivo, del singolo ordine/contratto, ovvero in ogni momento su richiesta di GA, l'Appaltatore si impegna a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei supporti e/o documenti contenenti Informazioni Riservate utilizzate e/o ricevute e/o elaborate nel corso dell'attività/lavorazioni/forniture. Fermo il preliminare dovere di restituzione, sempre entro il predetto termine di trenta giorni l'Appaltatore si obbliga a cancellare e/o distruggere definitivamente qualsiasi copia delle Informazioni Riservate, su qualunque supporto effettuata. Per "eliminazione" si intende l'esecuzione di misure ragionevoli al fine di distruggere tutte le copie, inclusi i dati in formato elettronico delle Informazioni Riservate. La distruzione dovrà essere confermata per iscritto a GA entro il medesimo termine di trenta giorni. Le disposizioni per l'eliminazione di cui al punto che precede non si applicheranno alle copie di Informazioni Riservate comunicate elettronicamente e realizzate come *back-up di routine* di tecnologia dell'informazione o alle Informazioni Riservate o copie di esse che debbano essere conservate dall'Appaltatore secondo le disposizioni di legge obbligatorie, a condizione che tali Informazioni Riservate o copie di essa siano soggette ai medesimi obblighi di riservatezza previsti da questo Impegno e previa richiesta scritta a GA. In ogni caso, su tali copie GA non permetterà nessun ulteriore uso o accesso successivo alla data della richiesta.

25.10 La circostanza che non siano fatti valere tempestivamente i diritti riconosciuti dal presente Impegno non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri in esso stabiliti, né impedirà di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza dell'Impegno. In particolare, l'eventuale tolleranza di GA a inadempimenti dell'Appaltatore rispetto agli obblighi

previsti dal presente Impegno non vale come rinuncia di GA a far valere i propri diritti in qualsiasi momento.

25.11 In aggiunta a qualsiasi rimedio secondo la legge applicabile, l'Appaltatore riconosce che la violazione di qualsiasi disposizione di questo Impegno può causare un danno irreparabile a GA a cui i risarcimenti in denaro possono non necessariamente rimediare, per cui GA potrà intraprendere ogni opportuna azione per prevenire il danno.

25.12 Il presente Impegno ha effetto dalla data della sottoscrizione delle CGAF, ma le previsioni in esso contenute si applicheranno retroattivamente a qualsiasi Informazione Riservata che sia stata fornita prima della data di sottoscrizione o successivamente. Questo Impegno resta valido ed efficace per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente impegno. Nel caso in cui le Parti sottoscrivano un ordine/contratto, in questo caso il presente Impegno rimarrà valido ed efficace per almeno cinque anni successivi al completamento dell'attività/lavorazioni/forniture e/o alla cessazione dell'efficacia dello stesso per qualsiasi causa, incluso recesso di GA. Qualora uno o più elementi costituenti le Informazioni Riservate diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.

## 26. Penali

Tutte le penali previste nelle CGAF nonché nel singolo ordine/contratto sono disciplinate come penali autonome e concorrenti per cui, a fronte di varie tipologie di inadempimenti, le penali si sommeranno tra di loro e non si applicherà alla sommatoria il limite massimo previsto per ogni singola tipologia di penale (che resterà valido solo ai fini del calcolo della singola tipologia di penale). Resta inteso che la somma delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 30% del valore del contratto, restando sempre salvo il maggior danno.

## 27. Comunicazioni

Laddove le CGAF prevedano che una comunicazione sia fatta per iscritto si deve intendere che la forma scritta è prescritta sotto pena di nullità/inefficacia del contenuto della comunicazione, con la conseguenza che le eventuali comunicazioni verbali/orali non avranno alcun valore/efficacia.

## 28. Miscellanea

Nel caso in cui una o più parti delle CGAF risultassero invalide o inefficaci, rimarranno comunque valide ed efficaci tutte le altre disposizioni.

L'eventuale tolleranza del Committente rispetto ad inadempimenti dell'Appaltatore, non comporterà in alcun modo acquiescenza agli stessi né rinuncia a far valere, anche successivamente, tutti i rimedi (inclusa risoluzione e sospensione) previsti dalle CGAF e/o dall'Ordine/contratto.

## 29. Clausola 231

Con riferimento al D.lgs n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto"), concernente la responsabilità amministrativa della società, con successive modifiche ed integrazioni, la Gruppo Antonini S.p.A., dichiara di aver approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (qui di seguito "Modello"), un Codice Etico e un Sistema Disciplinare conforme al Decreto stesso, pertanto richiede al contraente di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti ivi enucleati.

Il Codice Etico della Gruppo Antonini s.p.a. definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che il contraente, dopo averne presa visione, dichiara di riconoscere, accettare e condividere e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal citato Decreto Legislativo, che determinano la responsabilità amministrativa-penale.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il contraente si impegna nei rapporti con la società, anche per i propri dipendenti e per chiunque presti attività lavorativa per lo stesso (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1381 del Codice Civile), ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, reperibili sul sito web della società, nonché alle prescrizioni normative di cui al D.lgs 231/01 che costituiscono parte integrante e sostanziale delle condizioni di contratto.

La violazione dei principi del Codice Etico della Gruppo Antonini S.p.A. o la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal d.lgs. n.231/2001 da parte del contraente è considerata inadempimento (anche grave) degli obblighi scaturiti dal presente contratto e darà diritto a Gruppo Antonini S.p.A. ad applicare nei confronti della parte inadempiente le sanzioni disciplinari previste dal proprio Sistema Disciplinare 231 (tra cui la sospensione dell'esecuzione del contratto, la penale, nonché, nei casi più gravi, la risoluzione). Resta in ogni caso ferma la responsabilità del contraente per le perdite, i danni e le spese derivanti al Committente a seguito delle violazioni del presente comma.

Il contraente dichiara anche di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Antonini S.p.A. e si impegna a collaborare con lo stesso durante le attività di controllo, fornendo ogni notizia richiesta.

Qualsiasi comunicazione potrà essere effettuata in forma scritta, indirizzata all'Organismo di vigilanza della Gruppo Antonini S.p.A. (verrà assicurata la riservatezza su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo).

## 30. Informativa Privacy

Gruppo Antonini S.p.A. (di seguito anche "la Società"), Società per Azioni, con sede legale in Via Enrico Fermi n° 7 - 54026 Groppoli di Mulazzo (MS) C.F. e P.Iva 00364890459, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE. I trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina di tutela dei dati personali apprestata dal Regolamento UE 2016/679. Ai fini di chiarezza e trasparenza nei confronti dei propri Fornitori, la Società rende la presente informativa anche ai soggetti persone giuridiche, descrivendo le modalità e le finalità di tutti i trattamenti che la medesima svolge o ha facoltà di svolgere sui dati personali dei soggetti interessati come appresso definiti. La Società agisce in qualità di " Titolare del Trattamento "; è Titolare del Trattamento chi tratta i dati personali, stabilendo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali medesimi.

In concreto il trattamento dei dati personali dei "soggetti interessati" potrà essere effettuato da soggetti appositamente autorizzati dalla Società a compiere operazioni di trattamento. La presente informativa riguarda i "soggetti interessati", per tali intendendosi le persone fisiche a cui i dati personali si riferiscono, ovvero tutti quei soggetti che operano in nome e per conto della persona giuridica Fornitrice della Società ed i cui dati personali vengono trattati dalla medesima.

### 1) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte della Società avviene al sol fine di provvedere, in modo adeguato, agli adempimenti connessi all'espletamento dell'attività economica ed in particolare per:

- l'esecuzione di attività pre-contrattuali e l'acquisizione di informazioni preliminari ai fini della stipula del contratto;

- la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale e contabile relative al contratto (*gestione ordini, fatturazione, controlli sull'affidabilità dei Fornitori*);
- la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie;
- l'adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e disposizioni impartite da Autorità.

Il trattamento è svolto in forza dell'adempimento degli obblighi contrattuali/pre-contrattuali e legali connessi al rapporto instaurato con la Società; di conseguenza non è necessario il consenso espresso dei soggetti interessati.

### 2) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento di dati personali è obbligatorio per quei dati personali in relazione ai quali vi sia un obbligo di legge o contrattuale al conferimento medesimo; del pari è obbligatorio il conferimento dei dati personali necessari agli adempimenti precontrattuali. L'eventuale rifiuto a conferire tali dati personali "obbligatori" potrebbe comportare la mancata esecuzione contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ma per i quali non vi sia un obbligo al conferimento, non comporterà in linea di principio alcuna conseguenza, se non l'eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati personali o l'impossibilità di instaurare nuovi rapporti.

### 3) Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa suindicata, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali; il trattamento dei dati personali sarà prevalentemente effettuato attraverso strumenti informatici al fine di memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, in via principale, dal personale aziendale appositamente autorizzato ed istruito dalla Società in merito al compimento di operazioni di trattamento.

Con riferimento agli ulteriori soggetti che potrebbero trattare i dati personali dei soggetti interessati, si rimanda al punto 4 della presente informativa.

La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati medesimi sono raccolti e trattati.

In particolare in relazione alla gestione del rapporto contrattuale, i dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto contrattuale, per il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica.

### 4) Destinatari dei dati personali

In relazione ai dati personali dei soggetti interessati, la Società potrà effettuare le comunicazioni derivanti da un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. La comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati personali dei soggetti interessati, può intervenire anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
- persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi, quali l'elaborazione dati, consulenti amministrativi, tributarie e/o contabili, organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione;
- intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, società di consulenza legale, società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei sistemi di qualità, collaboratori autonomi della Società, agenti e segnalatori, assicuratori e broker, società in ambito di servizi per il welfare del personale.

I soggetti di cui al punto a) e c) operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento.

I soggetti di cui al punto b) operano in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati.

In ogni caso ai soggetti citati si trasferiscono i soli dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità dichiarate nella presente informativa.

L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e accessibile da parte dei soggetti interessati previa richiesta alla Società, inviando una e-mail al seguente indirizzo: [privacy@gruppoantonini.it](mailto:privacy@gruppoantonini.it)

Ove si renda necessario per l'esecuzione dei rapporti contrattuali, i dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) sulla base dell'esistenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero in base all'adozione di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa specificamente autorizzate.

I dati personali non saranno diffusi e dunque non saranno divulgati al pubblico o a un numero indefinito di soggetti.

### 5) Diritti dell'Interessato ex artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE

Ciascun soggetto interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15 del Regolamento UE e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento medesimo riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, ove applicabile e all'opposizione al trattamento dei dati personali. I diritti potranno essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo: [privacy@gruppoantonini.it](mailto:privacy@gruppoantonini.it). Ove la Società non fornisca riscontro alla richiesta proveniente da ciascun soggetto interessato nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all'esercizio dei diritti non risulti idonea, il soggetto interessato medesimo potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Di seguito le coordinate:

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it)

### 31 Recesso del Committente

Il Committente avrà diritto di recedere ad nutum in ogni momento da ogni ordine/contratto, comunicando il recesso a mezzo raccomandata A/R e/o PEC con preavviso di 10 giorni dalla data di efficacia del recesso.



In caso di recesso del Committente l'Appaltatore dovrà subito procedere a consegnare al Committente il risultato di tutte le Attività eseguite ed avrà diritto esclusivamente al pagamento delle Attività in tutto o in parte eseguite alla data del recesso e accettate dal Committente, quest'ultima come condizione di esigibilità del relativo credito.

L'Appaltatore non avrà diritto ed in tal senso dichiara fin d'ora di rinunciare, ad ogni ulteriore importo incluso il mancato guadagno ed ogni altro risarcimento comunque connesso e/o discendente da detto recesso.

Laddove il recesso sia esercitato per giusta causa, a fronte di inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti oltre al pagamento di tutti gli importi per le penali maturate fino alla data di efficacia del recesso.

### **32. Legge applicabile e foro esclusivo**

Le presenti CGAF ed ogni futuro ordine tra Committente ed Appaltatore/Fornitore, anche in deroga a qualsiasi convenzione internazionale applicabile, sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione delle CGAF e di ogni futuro ordine/contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Spezia - Italia.

Allegati (facenti parte integrante e sostanziale delle CGAF)

- 1) documenti da presentare per verifica idoneità in materia di sicurezza e salute
- 2) misure integrative e procedure in materia di sicurezza e salute
- 3) applicazione delle procedure specifiche redatte da GA.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. italiano l'Appaltatore dichiara di avere ben compreso ed accettato tutte le clausole e condizioni del presente contratto/ordine e di approvare specificatamente i seguenti articoli: Art. 2 (validità delle presenti CGAF per tutti i futuri ordini/contratti – accordo quadro); art. 3 (efficacia validità dell'ordine/contratto), art. 5 (esecuzione delle Attività – impegni e garanzie dell'Appaltatore); art. 6 (responsabile/preposto dei lavori dell'Appaltatore – mancanza – sospensione attività – clausola risolutiva espressa);

art. 7 (responsabilità ed oneri dell'Appaltatore – inadempimenti – penali); art. 9 (sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e aspetti ambientali durante l'esecuzione delle attività in Cantiere del Committente – clausola risolutiva espressa – sanzioni); art. 10 (altri obblighi dell'Appaltatore – manleva); art. 11 (mezzi e beni di proprietà del Committente – responsabilità esclusiva dell'Appaltatore e manleva a favore del Committente); art. 13 (esecuzione Attività - durata e termini essenziali – integrazione personale – diffida ad adempiere e risoluzione); art. 14 (importo delle Attività – immutabilità); art. 15 (variazioni e/o extra delle Attività – ius variandi – forma scritta), art. 16 (ritardi e penali – divieto di sospensione da parte dell'Appaltatore – risoluzione); art. 17 (SAL, fatturazione e pagamenti – sospensione – interessi convenzionali); art. 18 (sospensione Attività disposta dal committente – ritardo nella ripresa dei lavori – penali e risoluzione); art. 19 (divieto di subappalto – responsabilità dell'Appaltatore – risoluzione – divieto di cessione del credito e penale); art. 20 (assicurazioni – mancanza – risoluzione); art. 21 (collaudo finale delle Attività, interventi correttivi, inadempimenti e conseguenze), art. 22 (garanzia dei lavori – spese – limitazione alla proponibilità di eccezioni); art. 24 (forza maggiore); art. 25 (riservatezza); art. 26 (penali); art. 29 (clausola 231); art. 31 (recesso); art. 32 (legge applicabile e foro esclusivo).

La Spezia li, 01/06/2025